

Il contratto di convivenza

Autore: Walter Giacardi

In: Diritto civile e commerciale

La L. 20/05/2016, n. 76[1] riconosce e regola, nella sua seconda parte[2], i conviventi di fatto, istituto giuridico che si affianca al matrimonio ed alla unione civile: dal comma 50 a 64, la legge disciplina altresì i contratti di convivenza, avendo cura di precisarne forma e contenuti.

Presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace sia la sussistenza, tra le parti, di un legame tra due persone maggiorenni - di diverso o dello stesso sesso - unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile[3].

Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia[4] o di nuova convivenza[5] (ovvero mutamenti intervenuti nella loro composizione). Detta circostanza, tuttavia, non viene ritenuta un presupposto per la validità, quanto elemento probatorio ai fini dell'inizio della convivenza[6].

Il contratto di convivenza, così come le sue modifiche (anche in tema di regime patrimoniale[7]) e la sua risoluzione, richiede la **forma scritta, a pena di nullità**, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (come, ad esempio, pattuizioni che condizionino il potere degli individui di autodeterminazione)[8].

Ai fini dell'**opponibilità ai terzi**, il notaio o l'avvocato che ha ricevuto l'atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe, conformemente al regolamento anagrafico della popolazione residente[9].

Il contratto di convivenza[10]:

- **contiene** l'indicazione dell'indirizzo di ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
- **può contenere:**
 1. l'indicazione della residenza;
 2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 3. il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza[11];
 4. la designazione dell'altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie[12];
 5. l'indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti[13].
- non può essere sottoposto a **termine o condizione**, che se inseriti si hanno per non apposti[14].

Si verifica la **nullità** - insanabile - del contratto, che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse, qualora esso venga stipulato[15]:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- in assenza di una reale convivenza di fatto (cfr. supra);
- da persona minore di età;
- da persona interdetta giudizialmente;

- in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (art. 88, cod. civ.).

Gli **effetti del contratto restano sospesi** in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'art. 88, cod. civ., fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento[16].

Il contratto di convivenza **si risolve** per[17]:

- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima[18].

Nel caso di **recesso unilaterale**[19]:

- il professionista che riceve l'atto è tenuto a notificarne copia all'altro contraente (all'indirizzo risultante dal contratto);
- se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il **termine, non inferiore a novanta giorni**, concesso al convivente **per lasciare l'abitazione**.

Nel caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto il contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile[20].

Se si verifica la morte di uno dei conviventi, il superstite o gli eredi del deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto il contratto l'estratto dell'atto di morte per l'annotazione a margine del contratto di convivenza dell'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza[21].

Alla cessazione della convivenza, se il convivente versa in **stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento**, ha diritto a ricevere dall'altro gli **alimenti** per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, nella misura determinata dall'art. 438, comma II, cod. civ.[22].

In tema di **legge applicabile**, l'art. 1, comma 64, L. 20/05/2016, n. 76 precisa[23] che ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti: se detta legge è differente, la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata, fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.

[1] L. 20/05/2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, in GU Serie Generale n.118 del 21/05/2016, entrata in vigore il 05/06/2016.

[2] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 36 e ss.

[3] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 36.

[4] Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (art. 4, comma I, D.P.R. 30/05/1989, n. 223).

[5] Art. 13, comma I, lett. b) D.P.R. 30/05/1989, n. 223.

[6] Cfr. Tribunale di Milano, sez IX, ordinanza del 31/05/2016.

[7] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 54.

[8] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 51.

[9] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 52.

[10] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 53.

[11] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 54.

[12] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 40. La designazione quale proprio rappresentante, in caso di malattia e morte, può essere anche effettuata in forma scritta e autografa anche al di fuori del contratto di convivenza oppure, ed altresì - in caso di impossibilità di redigere un documento scritto - alla presenza di un testimone (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 40).

[13] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 48.

[14] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 56.

[15] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 57.

[16] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 58.

[17] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 59.

[18] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 60.

[19] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 61.

[20] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 62.

[21] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 63.

[22] L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 65. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'art. 433, cod. civ., l'obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle

[23] Inserendo l'art. 30 bis, L. 31/05/1995, n. 218.

<https://www.diritto.it/il-contratto-di-convivenza/>